

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE- OGGETTO -DURATA

Articolo 1. Denominazione

- 1.1. È costituita una società per azioni denominata
"Industrie Chimiche Forestali S.p.A."
in forma abbreviata **"ICF S.p.A."** (la **"Società"**).

Articolo 2. Sede

- 2.1. La Società ha sede in Marcallo con Casone.
- 2.2. Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1. La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, sia direttamente che indirettamente:
- (a) la fabbricazione, la trasformazione, il commercio, in proprio o per rappresentanza, di prodotti tessili, adesivi, resine, resine sintetiche, materie plastiche e prodotti chimici in genere per uso industriale e non;
 - (b) la ricerca, lo sviluppo e la vendita di tecnologia, la concessione di licenze di produzione, la costruzione, l'installazione, il commercio, in proprio o per rappresentanza, di impianti e macchinari, nei settori di cui alla precedente lettera (a).
- 3.2. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed in maniera esclusivamente strumentale o sussidiaria e non principale, la Società potrà:
- (i) acquistare, locare o cedere, in qualsiasi forma, brevetti, marchi, nomi di dominio internet, licenze e conoscenze tecniche (know how);
 - (ii) assumere, a scopo di stabile investimento, partecipazioni, anche di controllo e/ o totalitarie, in società, enti o imprese, italiani od esteri, che svolgano attività simile o affine all'oggetto sociale di cui alle precedenti lettere (a) e/ o (b);
 - (iii) cedere le partecipazioni di cui al precedente punto (ii);
 - (iv) sostenere finanziariamente le società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate, effettuare ogni operazione finanziaria, attiva e passiva, in proprio o per mandato, verso o per le stesse società, ivi compreso il servizio di gestione della tesoreria, il rilascio di fidejussioni, la concessione di altre garanzie, anche reali, la apposizione di avalli; compiere ogni operazione di qualsiasi genere a ciò necessaria o strumentale;
 - (v) fornire assistenza e coordinamento allo sviluppo e alla programmazione economica, amministrativa, organizzativa, commerciale, contrattuale e finanziaria delle società o imprese direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate;
 - (vi) attuare l'esercizio di attività commerciali dirette al riaddebito di costi e servizi comuni o utili alle società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o collegate.
- 3.3. La Società potrà assumere mutui o altri finanziamenti, a breve, medio e/ o lungo termine, con banche e/ o altri imprese finanziarie, italiane o straniere, o con persone fisiche o giuridiche, sia italiane che straniere, anche contro prestazione di garanzie personali e/ o reali.

- 3.4. Tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed è in particolare escluso l'esercizio di attività riservate agli iscritti in albi professionali nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla normativa tempo per tempo vigente come attività finanziaria

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE SOCIALE -AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

- 5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 38.000.000 ed è diviso in n. 6.845.507 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.
- 5.2. L'assemblea straordinaria del giorno 29 aprile 2020 ha - tra l'altro - deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 92.896,90, da riservarsi all'esercizio dei "*Warrant ICF Sp.A.*", mediante emissione di massime n. 928.969 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, a fronte del pagamento di un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,10. Il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.
- 5.3. Le azioni, ordinarie, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D.Lgs. 58/98 (il "**TUF**").
- 5.4. Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

- 6.1. I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.3. La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.4. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, warrants e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

- 7.1. Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2 del codice civile.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E DI SCAMBIO- PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE

Articolo 8. Offerta pubblica di acquisto e di scambio

- 8.1. Fino al momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento Euronext Growth Milan**").
- 8.2. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 8.3. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-*quater* - e 3-*bis* del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comportano la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
- 8.4. Sempre fino al momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono altresì applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 108 e 111 TUF, fermo restando che quanto previsto al precedente paragrafo 8.2 non trova applicazione con riguardo alle disposizioni di cui ai predetti artt. 108 e 111 TUF.

Articolo 9. Partecipazioni significative

- 9.1. È applicabile - ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan - la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob pro tempore vigenti (la "**Disciplina sulla Trasparenza**"), salvo quanto qui previsto.
- 9.2. Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 9.3. Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Euronext Growth Milan, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Euronext Growth Milan.
- 9.4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.
- 9.5. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 10. Revoca dall'ammissione alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan

- 10.1 Qualora venga richiesta a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dell'ammissione degli strumenti finanziari emessi dalla Società negoziati sull'Euronext Growth Milan, la Società deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 10.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'assemblea suscettibile di comportare, anche

indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla Società negoziati sull'Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

ASSEMBLEA

Articolo 11. Competenze e maggioranze

- 11.1. L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dai regolamenti - ivi incluso il Regolamento Euronext Growth Milan - e dal presente statuto. È necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 cod. civ. nei casi disposti dalla legge, e in particolare, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'art. 15 del Regolamento AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della Società, fermo restando quanto previsto all'art. 10. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan per ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato.
- 11.2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 11.3. L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge, salvo quanto indicato all'articolo 11.1.

Articolo 12. Convocazione

- 12.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 12.2. L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito.
- 12.3. L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Italia Oggi e Milano Finanza, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 13. Intervento e voto

- 13.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 13.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.
- 13.3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 13.4. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea

di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi ovvero il collegamento virtuale da utilizzare.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 14. Composizione, nomina, durata e sostituzione

- 14.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da massimi 9 (nove) membri.
- 14.2. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Almeno due amministratori devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.
- 14.3. Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.
- 14.4. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società entro la data dell'assemblea o presentate nel corso della stessa, nel rispetto di quanto qui di seguito indicato.
 - (a) Hanno diritto di presentare le liste tutti gli azionisti. Ogni azionista nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti, non possono presentare - o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria - di più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
 - (b) Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
 - (c) I candidati inseriti nelle liste - che non potranno essere più di 9 (nove) - devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti pro tempore vigenti. Almeno due candidati devono essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto.
 - (d) Le liste devono essere corredate:
 - (i) dalle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste;
 - (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratori indipendenti, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione della carica ed eventualmente di indipendenza;
 - (iii) dalla dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.
 - (e) Le liste presentate possono essere depositate presso la sede della Società anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, e, qualora pervenute almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea, sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.
 - (f) Ciascun azionista potrà votare una sola lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
 - (g) La nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero totale degli

amministratori da eleggere, avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;
 - (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (la "**Lista di Minoranza**") viene tratto un amministratore, nella persona del candidato indicato con il primo numero nella lista medesima.
- (h) Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in assemblea.
- (i) Se al termine della votazione non fosse eletto il numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza che sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli amministratori indipendenti da eleggere.
- (l) In caso venga presentata una sola lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e tutti gli amministratori verranno eletti da tale lista, secondo il relativo ordine progressivo.
- (m) In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti sia inferiore al numero minimo stabilito dall'assemblea per la composizione del consiglio, il consiglio di amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

14.5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto appresso indicato:

- (a) il consiglio di amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera (a), il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge in modo da assicurare la presenza del numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.

14.6. La perdita dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e/ o dai regolamenti pro tempore vigenti in capo ad un amministratore non costituisce causa di decadenza qualora permanga in carica il numero minimo di componenti - previsto dalla normativa, anche regolamentare - in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Articolo 15. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 15.1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, che durano in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.
- 15.2. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento. Inoltre, il consiglio può costituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive o di controllo.
- 15.3. Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 15.4. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 16. Convocazione e adunanze

- 16.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da qualsiasi consigliere in carica o dal collegio sindacale.
- 16.2. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal Presidente o dal Vice-Presidente o da due amministratori congiuntamente, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica.
- 16.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 17. Poteri e deliberazioni

- 17.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.
- 17.2. Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusioni e scissioni, nei casi previsti dalla legge.
- 17.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 18. Remunerazione

- 18.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari

cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 19. Collegio Sindacale

- 19.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.
- 19.2. I sindaci devono possedere i requisiti di legge.
- 19.3. I sindaci vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste di candidati presentate dagli azionisti e depositate presso la sede della Società entro la data dell'assemblea o nel corso della stessa, nel rispetto di quanto qui di seguito indicato. Al riguardo troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente paragrafo 13.4 lett. (a), (b), (d), (e), (f), (1) e (m).

Ai fini di quanto precede ogni lista non può contenere più di cinque candidati e deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere indicati in numero progressivo.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti in base all'ordine progressivo 2 (due) sindaci effettivi e 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il secondo numero di voti dopo la lista di cui alla lett. (a) e che non sia collegata neppure indirettamente con quest'ultima, sono tratti 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente.

La carica di Presidente spetta al candidato indicato al primo posto tra i sindaci effettivi della lista di cui alla lett. (a).

- 19.4. In caso di cessazione di un sindaco effettivo, qualora siano state presentate più liste, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In mancanza di sindaci supplenti appartenenti alla medesima lista del sindaco effettivo cessato, subentrano gli altri sindaci supplenti sulla base di quanto disposto dal codice civile. In assenza di sindaci supplenti, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari a integrare il collegio sindacale, a maggioranza di legge.
- 19.5. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 19.6. Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

Articolo 20. Revisione legale dei conti

- 20.1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIoglimento, RINVIO

Articolo 21. Bilancio e utili

- 21.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2. L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 22. Rinvio

22.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.